



Provincia di Modena



TRIBUNALE DI MODENA

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL TRIBUNALE DI MODENA
DEI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI
MODENA**

La Provincia di Modena con sede legale in Viale Martiri della Libertà 34 – 41121 Modena, C.F./P. Iva 01375710363 rappresentata dal Presidente pro-tempore Fabio Braglia (di seguito “Provincia”)

e

Il Tribunale di Modena, con sede legale in Corso Canalgrande 77 - 41121, Modena, C.F. 80013610367 rappresentato dal Presidente Alberto Rizzo, domiciliato per la carica presso la predetta sede (di seguito “Tribunale”) ovvero di seguito congiuntamente definite "Parti"

Premesso che

Il Tribunale di Modena ha costituito un gruppo di lavoro per la gestione della comunicazione istituzionale.

L'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 /1997, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, prevede che *“le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari”*.

La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9 comma 1 prevede che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa”* e al comma 2 che *“Gli Uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti”*.

Considerato che:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 c.d. "Del Rio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello;
- alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta e, inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai Comuni, alle Unioni ma anche ad Enti Pubblici ricompresi nel territorio provinciale;
- la Provincia di Modena intende svolgere tale ruolo offrendo anche al Tribunale di Modena, che lo ha espressamente richiesto, la possibilità di avvalersi di una serie di servizi messi a disposizione dall'Ufficio stampa della Provincia per garantire un supporto alla comunicazione relativamente ai rapporti con la stampa, in modo da fornire informazioni immediate e tempestive relative alle attività svolte dal Tribunale e favorire l'ostensibilità degli atti secondo principi di trasparenza definiti dal tavolo di lavoro attivato presso il Tribunale, avvalendosi di figure professionali iscritte all'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 1 - Oggetto

1. La Provincia mette a disposizione del Tribunale, a titolo non oneroso, i servizi del proprio Ufficio stampa, con sede in viale Martiri della libertà n. 34 Modena.
2. Nessun onere economico diretto o indiretto, è da porsi a carico del Ministero della Giustizia e/o del Tribunale di Modena.
3. L'attività riguarda la collaborazione dell'Ufficio stampa della Provincia per il coordinamento della comunicazione del Tribunale di Modena relativamente ai rapporti con la stampa, all'informazione immediata e tempestiva delle attività svolte dal Tribunale, e all'ostensibilità degli atti secondo principi di trasparenza definiti dal gruppo di lavoro attivato presso il Tribunale, in piena osservanza di quanto stabilito dalla legge 150 del 2000 e con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della presente convenzione.

Art.2 - Modalità dell'attività

1. L'attività prevede l'organizzazione da parte dell'Ufficio stampa della Provincia - presso la sede della Provincia o in altro luogo ritenuto più idoneo dalle parti, da individuarsi in base a criteri di notiziabilità - di n. 3 (tre) conferenze stampa annuali relative alle attività del Tribunale, oltre a 10 (dieci) comunicati stampa

annuali, con attività supporto professionale al Tribunale secondo le forme e le modalità individuate di volta in volta tra le parti.

2. Per l'organizzazione delle conferenze stampa la Provincia mette a disposizione una sala idonea presso la propria sede, da utilizzarsi per questa tipologia di eventi, ovvero presso altri luoghi individuati tra le parti.
3. Per le conferenze stampa presso la sede della Provincia sarà realizzata e messa a disposizione del Tribunale, la documentazione fotografica del caso.
4. Nell'organizzazione della conferenza stampa la Provincia si coordina con gli altri soggetti del territorio onde evitare il più possibile sovrapposizioni con altre conferenze stampa in programma.
5. Resta facoltà del Tribunale di Modena decidere di realizzare anche internamente o affidare un ulteriore eventuale incarico giornalistico per la realizzazione di comunicati stampa e conferenza stampa.
6. Resta facoltà dell'Ufficio stampa della Provincia non assumere l'incarico, per ragioni di opportunità o in caso di conflitto di interesse anche potenziale, di realizzare i comunicati stampa e le conferenze stampa richiesti.
7. Nel caso di impossibilità ad assumere l'incarico, l'Ufficio stampa della Provincia provvede a dare immediato riscontro e comunque non oltre un giorno lavorativo dalla richiesta avanzata dal Tribunale.
8. Il Tribunale assicura la predisposizione della documentazione necessaria a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio, trasmettendo, nello specifico, il materiale e ogni utile documentazione, informazione relativa all'evento da comunicare, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio stampa della Provincia.
9. L'Ufficio stampa della Provincia mette a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste urgenti negli orari di servizio dei propri giornalisti.
10. Per particolari esigenze, i giornalisti della Provincia potranno recarsi per incontri informativi presso la sede del Tribunale di Modena.

Art. 3 - Organizzazione del personale e delle risorse

1. La Provincia di Modena dispone attualmente di un Ufficio stampa composto da personale giornalistico, iscritto nell'albo, e da personale amministrativo.
2. Le risorse umane e i beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere a carico del Tribunale.

Art.4 – Durata

1. Il presente protocollo ha efficacia e decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla formale sottoscrizione tra le Parti.

2. Il protocollo ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art.5 – Recesso

1. Le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, con comunicazione formale da inviare a controparte tramite PEC e\o altra modalità idonea, con un preavviso di almeno dieci giorni, nelle seguenti ipotesi:
 - nel caso in cui il Tribunale di Modena individui nuovi strumenti idonei a garantire altrimenti gli stessi servizi oggetto della presente Convenzione;
 - ove si manifesti il superamento delle esigenze e degli interessi posti alla base della stipulazione della Convenzione stessa;
 - nel caso in cui emergano profili di non compatibilità con le regole che governano l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della giustizia.
2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione con effetto immediato, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.
3. Per qualsivoglia causa, la Provincia si impegna a non richiedere alcun indennizzo e a non avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Art.6 – Obblighi

1. Le parti si obbligano ad eseguire quanto previsto dal protocollo con correttezza e lealtà, ad adempiere alle rispettive obbligazioni con la massima diligenza e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni necessarie per la migliore esecuzione delle attività regolamentate dal presente atto.
2. Nell'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto le Parti, in osservanza delle disposizioni del REG. UE 679/2016, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) in quanto compatibile ed applicabile, nonché del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, si obbligano a mantenere riservate le informazioni, tra cui eventuali dati personali suscettibili di tutela ai sensi delle citate normative, relative alle attività dell'altra Parte di cui potrebbero venire a conoscenza nell'adempimento dei servizi richiesti e regolamentati dal presente atto e altresì garantiscono che tali informazioni sono protette ai sensi di legge.

Modena, lì

Per la Provincia di Modena
Il Presidente
Fabio Braglia

Per il Tribunale di Modena
Il Presidente
Alberto Rizzo